



25300.09

- 1 DIC. 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 29194/2006

Cron. 25300

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 14/10/2009
- Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO ZAPPIA - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

01 DIC. 2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29194-2006 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato MATTEO FUSILLO, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti atto notar NICOLA ATLANTE di Roma del 7/10/09, rep. 31926;

- *ricorrente* -

contro

SORDO FELICE, LAURO LUIGI, RELLA ALBERTO, CAINELLI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAJAR ENZO, giusta mandato a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -


avverso la sentenza n. 34/2006 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 05/07/2006 R.G.N. 23/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato MATTEO FUSILLO;

udito l'Avvocato PAJAR ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto avanti al Giudice del Lavoro di Trento Sordo Felice, Lauro Luigi, Rella Alberto e Cainelli Maurizio, tutti titolari di pensione di anzianità, con decorrenza anteriore al 22.6.2002, a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (qui di seguito, per brevità, indicata anche come "Cassa"), convennero in giudizio quest'ultima chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del prelievo operato dalla convenuta sulla loro pensione ed effettuato a titolo di contributo di solidarietà, in applicazione dell'art. 40 del Regolamento della Cassa, adottato con delibera del 20.12.2003 e, per l'effetto, la condanna della Cassa medesima alla restituzione degli importi prelevati al suddetto titolo.

Il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 29.6 - 5.7.2006, accogliendo il gravame proposto dagli originari ricorrenti, condannò l'appellata alla restituzione delle somme trattenute al predetto titolo, oltre agli interessi, ritenendo, a fondamento del *decisum*, che la Cassa non aveva il potere di adottare atti unilaterali di riduzione dei trattamenti pensionistici ai fini del riequilibrio della propria gestione finanziaria al di fuori di quelli consentiti dall'art. 3, comma 12, legge n. 335/95.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e

Periti Commerciali ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.


Gli intimati Sordo Felice, Lauro Luigi, Rella Alberto e Cainelli Maurizio hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), deducendo che la Corte territoriale, limitandosi al richiamo di alcune pronunce di legittimità, non aveva fornito argomenti a sostegno della ritenuta carenza di potere della Cassa ad incidere sui trattamenti pensionistici con atti diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 12, legge n. 335/95.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 1, comma quarto, lett. a), 2, comma secondo, e 3, commi secondo e quarto, dl.vo n. 509/94), dolendosi che la Corte territoriale non abbia riconosciuto che le disposizioni di legge disciplinanti la materia hanno conferito agli enti privati gestori della tutela previdenziale i *"poteri normativi necessari per porre in essere tutte le misure idonee a prevenire (o, comunque, ovviare a) situazioni di persistente squilibrio finanziario e, in ultima analisi, a realizzare la garanzia costituzionale dell'art. 38"*.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 3, comma dodicesimo, legge n. 335/95), dolendosi che la Corte territoriale non abbia riconosciuto che, in forza della normativa disciplinante la materia, dovevano ritenersi consentiti tutti i provvedimenti di variazione dei criteri di determinazione del



trattamento pensionistico, ivi compresi quelli di riduzione del medesimo.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), rilevando che la Corte territoriale non aveva considerato, nell'interpretazione dell'art. 3, comma dodicesimo, legge n. 335/95, che nell'ipotesi di passaggio al sistema contributivo, ossia di riforma strutturale del sistema pensionistico e non di mero riequilibrio del disavanzo, il principio di irretroattività (o del *pro rata*) non era stato enunciato e, pertanto, non poteva trovare applicazione.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 3, comma dodicesimo, legge n. 335/95), deducendo che il principio del *pro rata* accolto dalla normativa di riferimento non può trovare applicazione nei casi di riforma strutturale del sistema assicurativo gestito dagli enti previdenziali di diritto privato, caratterizzata dall'abbandono del sistema retributivo a ripartizione, con passaggio a quello contributivo, con conseguente legittimità delle misure di stabilizzazione finanziaria, ancorché operanti anche in ordine ad anzianità già in precedenza maturate ovvero su trattamenti pensionistici in atto.

2. Il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.

Giova al riguardo ricordare che l'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, nella cui vigenza è stata emanata la disposizione




regolamentare per cui è causa e che ne costituisce quindi la base giuridica e il parametro di legittimità, sanciva testualmente:

"Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. (...) Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".

Risultano quindi richiamate - implicitamente o esplicitamente - le disposizioni dettate dall'articolo 2 dl.vo n. 509/94, secondo cui:

"1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle



indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale ...".

Il necessario rispetto del principio del *pro rata* contenuto nel ricordato art. 3, comma 12, legge n. 335/95, indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza "*allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio*" devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate *in itinere*; dal che discende che, *a fortiori*, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi; al contempo i limiti suddetti - contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente - non trovano deroga alcuna per l'ipotesi in cui l'ente previdenziale ritenga di optare per l'adozione del sistema contributivo.

Questa Corte, in fattispecie simile, ha del resto già avuto modo di puntualizzare che il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verificano tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza,

ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati; tale *"...limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, Cost.) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate"*; è stato pertanto enunciato il principio secondo cui *"una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo"* (cfr, Cass., n. 11792/2005). A tale principio, cui si intende qui dare continuità, si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale, onde i motivi all'esame vanno disattesi.

3. Lo *ius superveniens* (art. 1, comma 763, legge n. 296/06), non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello per cui è causa, hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione.

Inoltre la previsione ivi contenuta secondo cui *"Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data*

di entrata in vigore della presente legge” non sta ad indicare che tali atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempreché gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge; il che, quanto al caso di specie, deve appunto essere escluso, poiché l’art. 3, comma 12, legge n. 335/95 permette agli enti previdenziali privatizzati – attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico – di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non permette agli stessi di sottrarsi in parte all’adempimento, riducendo l’ammontare delle prestazioni attraverso l’imposizione di contributi di solidarietà.

Pertanto la salvezza degli atti e delle deliberazioni già adottati, disposta nell’art. 1, comma 763, legge n. 296/06, riguarda il primo genere di provvedimenti, specificamente ed eventualmente difformi dall’art. 3 legge n. 335/95, ma non sana gli atti di riduzione delle prestazioni.

La stessa ricorrente esclude del resto che il comma 763 cit. abbia attuato una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti (vedi anche Corte Cost., n. 263/2009).

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in



Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito dall'art. 360, comma 1, n. 5, cpc alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 228/1995; 5271/2002); il primo e il quarto motivo di ricorso, censurando quale vizio di motivazione la pretesa erronea interpretazione della normativa di riferimento, sono dunque inammissibili.

5. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 25.000, oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2009.

IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)

IL PRESIDENTE

(dr. Federico Roselli)

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi 01 DIC. 2009



CANCELLIERE
Federico Roselli

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533